

Codice A1811A

D.D. 21 giugno 2019, n. 2189

Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il “Progetto di nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico in sostituzione delle due sciovie ‘Turra1 e 2’” nei comuni di Frabosa Sottana (CN) e Roccaforte Mondovì (CN). Cat. B1.28 - Pos. 2019-7/VER.”. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione ex art. 12 della l.r. n. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.

In data 15/03/2019, il proponente Andrea Candela, in qualità di legale rappresentante del comune di Frabosa Sottana, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 4 della l.r. n.40/1998 relativamente il “Progetto di nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico in sostituzione delle due sciovie ‘Turra1 e 2’” localizzato nei comuni di Frabosa Sottana (CN) e Roccaforte Mondovì (CN).

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico ai sensi dell’art. 10 c.2 della l.r. n.40/98.

Il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell’art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all’istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l’approccio integrato all’istruttoria.

La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica ha assegnato, con DD n.912 del 26/03/2019, il suddetto procedimento al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

In data 27/03/2019 il Nucleo Centrale dell’Organo tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l’avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l’intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni.

L’opera rientra nella categoria progettuale B1.28 della l.r. n.40/98 e le superfici interessate dall’intervento risultano incluse nelle aree di montagna di cui all’art. 13 delle NdA del Piano paesaggistico regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs, art. 142, comma 1, lett. d - le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina.

Il progetto consiste nella realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominata “Turra – Cima Durand” nel comprensorio sciistico di Artesina in sostituzione delle due sciovie esistenti “Turra 1” e “Turra 2”. La nuova seggiovia si svilupperà per lo più su un tracciato rettilineo parallelo a quello delle sciovie esistenti che verranno demolite, la stazione di valle sarà arretrata nella depressione naturale esistente e la stazione di rinvio di monte sarà collocata di fianco a quella attuale. L’impianto in progetto permetterà di rispondere adeguatamente alle esigenze di flusso dell’area sciabile attraverso una futura portata oraria pari a 2400pp.

Nell’ambito dei lavori istruttori il Responsabile di procedimento ha convocato l’Organo Tecnico regionale ed ha indetto la Conferenza di Servizi a cui sono stati convocati i soggetti territoriali e

istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale e l'Arpa Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale.

Le riunioni dell'Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi si sono svolte nella giornata del 21/05/2019.

Dato atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo tecnico regionale e dai soggetti interessati:

- ENAC, nota n.50430 del 06/05/2019;
- Comune di Roccaforte Mondovì, DGC n.42 del 20/03/2019
- ARPA, Dipartimento territoriale di Cuneo, Relazione di contributo tecnico-scientifico prot. n. 45645 del 23/05/2019
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio- Settore territorio e paesaggio, nota n. 14204 del 29/05/2019
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, nota n. 14073 del 29/05/2019
- Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico, nota n. 28253 del 19/06/2019
- Direzione Agricoltura, nota n. 15953 del 20/06/2019.

Valutato tutto quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta e in considerazione del fatto che il tracciato dell'impianto in progetto segue in parallelo il tracciato degli impianti in dismissione, che gli interventi sono compatibili con l'assetto ambientale circostante, si ritiene che il "Progetto di nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico in sostituzione delle due sciovie "Turral e 2", possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente descritte nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del d.lgs 152/2006, come modificato dal d.lgs n.104/2017, le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.

visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

vista la L.R. n. 23/2008

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.

visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi

visto i verbali delle riunioni dell'Organo Tecnico regionale

visti tutti i contributi tecnici acquisiti agli atti

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

determina

- di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il “Progetto di nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico in sostituzione delle due sciovie ‘Turra1 e 2’ localizzato nei comuni di Frabosa Sottana (CN) e Roccaforte Mondovì (CN), dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento, dettagliatamente descritte nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;
- di dare atto che la presente determinazione sarà inviata al soggetto proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. n. 40/1998 e verrà depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Investimenti Trasporti e infrastrutture
ing. Eriberto NADDEO

MC